REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di POTENZA

SEZIONE CIVILE

in persona del GOP -dott. Giuseppe Lomonaco-, in data 14.11.2022, ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al **n. 2501/2011 R.G.**, avente ad oggetto: **risarcimento danni**, vertente

tra

[redacted] (C.F.: [redacted] rappresentato e difeso dall'Avv. [redacted] ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale giusta mandato a margine dell'originale dell'atto introduttivo; (PEC in atti);

ATTORE

e

[redacted] **S.p.A. (già** [redacted] **S.p.A.)** (P. IVA.: [redacted] rappresentata e difesa dall'Avv. [redacted] e domiciliata presso il suo studio legale in forza di mandato in calce alla copia notificata dell'atto di citazione; (PEC in atti)

CONVENUTA

[redacted]

CONVENUTI CONTUMACI

****

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Va premesso che la presente sentenza viene redatta nella forma semplificata prevista dall'art. 132 c.p.c., come novellato dall'art. 45 comma 17 della legge 69/2009, per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, per quanto non di seguito esposto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali di udienza.

Con atto dell'11.11.2011, ritualmente notificato, [redacted], premesso di aver subito danni in occasione di un sinistro stradale avvenuto il 04.08.2009 tra esso attore e il conducente di altra autovettura [redacted] nell'intersezione tra Via De Coubertin e Via delle Medaglie Olimpiche dell'abitato di Potenza, chiedeva accertarsi e dichiararsi la esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro di [redacted] concludendo per la condanna solidale del conducente, dell'assicurato-proprietario del veicolo e della compagnia assicuratrice per la r.c.a. [redacted] all'integrale risarcimento dei danni occorsi all'attore quantificati in € 26.000,00 circa al netto della somma di € 12.200,00, trattenuta a titolo di acconto, già corrisposta all'istante dalla compagnia [redacted] S.p.A. che gestiva stragiudizial-

Firmato Da: LOMONACO GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 58de57ae647094ca7a017e63640029a23

mente il sinistro in regime di indennizzo diretto.

Sebbene ritualmente citati, la proprietaria-assicurata ed il conducente del veicolo antagonista non si costituivano, onde la causa proseguiva in loro contumacia.

Si costituiva, invece, la [redacted] contestando *an e quantum debeatur*. A parte l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva, basata sulla circostanza che il danno da lesione micropermanente debba essere risarcito in regime di indennizzo diretto (e quindi dalla propria compagnia assicuratrice [redacted] S.p.A.), e una scarna contestazione sull'*an*, per la quale riteneva doversi applicare la presunzione di pari colpa dei conducenti, la compagnia eccepiva sostanzialmente che l'attore doveva ritenersi pienamente soddisfatto in ordine al *quantum*, avendo ricevuto dalla compagnia [redacted] una somma che copre ampiamente i danni riportati nel sinistro *de quo*.

In corso di causa veniva acquisita documentazione tecnica e medica, venivano escussi testi e disposta una consulenza medico-legale.

La causa, caratterizzata da lunghi periodi di 'stanca' dovuti essenzialmente all'avvicendarsi dei g.i. assegnatari della controversia nonché ai rinvii occasionati dalla emergenza epidemiologica da covid-19 ancora in atto, veniva chiamata per la precisazione delle conclusioni ed infine introitata per la decisione con acquisizione di note conclusionali e repliche concesse ex art. 190 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata ma va accolta nei limiti e con le specificazioni di cui appresso.

1. – *In via preliminare*

Preliminarmente va dichiarata la contumacia di [redacted] [redacted] e [redacted] non costituitisi nonostante siano stati regolarmente citati.

Sempre in via preliminare, deve rigettarsi l'eccezione di difetto di legittimazione passiva.

L'attore ha allegato di aver subito un danno biologico superiore al 9%, onde correttamente ha chiamato a risponderne l'autore materiale, il responsabile civile e la compagnia assicuratrice, non essendo applicabile al caso di specie la norma di cui all'art. 149 c.d.a.

In ogni caso, questo Tribunale ritiene che l'azione debba intendersi proposta ex art. 144 c.d.a. o anche ex art. 2043-2054 c.c. onde il contraddittorio è stato correttamente instaurato evocando in giudizio sia la compagnia del veicolo danneggiante sia, quale litisconsorte necessario, il proprietario-assicurato (oltre, quale litisconsorte facoltativo *ad abundantiam*, il conducente –in quanto autore materiale dell'illecito nonché destinatario della pronuncia di addebito di responsabilità-).

Firmato Da: LOMONACO GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 58de57ae647094ca7a017e63640029a23

2. – *An debeatur*

L'esposizione dei fatti, così come essi realmente succedutisi e comprovati nel corso dell'istruttoria espletata, potrà meglio specificare le argomentazioni poste a fondamento della decisione.

In data 04.08.2009, verso le ore 11.30 circa l'attore, conducente del motociclo HONDA CB 1000 tg. [redacted] percorreva a velocità moderata l'intersezione tra Via De Coubertin e Via delle Medaglie Olimpiche allorquando [redacted] alla guida del veicolo SMART FORFOUR tg. [redacted] di proprietà di [redacted] assicurata per la r.c.a. con la compagnia [redacted] S.p.A. **repentinamente e senza osservare il segnale di STOP posto sulla strada da lui percorsa**, si immetteva sulla carreggiata occupata dal [redacted] collidendo con quest'ultimo che nulla potè fare per evitare l'urto e la caduta.

I fatti storici e la dinamica sono stati comprovati in fase istruttoria sia dalla relazione di intervento della Polizia Locale, confermata dagli agenti chiamati a testimoniare, sia dagli ulteriori testi escussi ed in particolare dal teste [redacted] (vds udienza del 26.11.2014), che ha assistito all'incidente e ha prestato i primi soccorsi alla vittima e la cui deposizione assume valore determinante non essendo legato da alcun vincolo di familiarità con l'attore.

Deve pertanto dichiararsi che la responsabilità dell'incidente per cui è causa è da ascriversi unicamente alla colposa condotta di guida [redacted] a carico del quale, tra l'altro, è stato elevato verbale di contestazione di infrazione dell'art. 145 commi 4 e 10 c.d.s. per omessa precedenza. In conseguenza, dei danni consequenziali dovrà risponderne la compagnia assicuratrice per la r.c.a. [redacted] S.p.A., giusta quanto argomentato *supra sub 1*.

3. – *Quantum debeatur*

I danni andranno conseguentemente liquidati nella misura in cui essi siano stati dall'attore allegati e provati.

3.1. – *Danno patrimoniale*

3.1.1. Quanto al danno patrimoniale, il Tribunale ritiene doversi riconoscere l'esborso per spese mediche per complessivi € 303,31, tale essendo la richiesta attorea ritenuta congrua dal CTU sulla scorta dalle ricevute versate in atti.

Può altresì liquidarsi in € 350,00 ex art 1226 c.c. il danno per perdita totale o parziale dell'orologio, del casco e del pantalone, essendone stata provata la compromissione in rapporto causale col sinistro (vds teste udienza del 26.11.2014).

3.1.2. Al contrario, va disattesa la ulteriore richiesta di danno patrimoniale per perdita o diminuzione della capacità lavorativa specifica.

E' quanto mai opportuno ricordare brevemente, sulla scorta della consolidata giurisprudenza (ad es. cfr. Cass 28988/19) la differenza tra perdita della capacità di lavoro generica e specifica:

la perdita della capacità lavorativa **generica** si sostanzia in un danno **non**

Firmato Da: LOMONACO GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 58de57ae647094ca7a017e63640229a23

patrimoniale consistente nelle difficoltà ad esercitare un'occupazione lavorativa astrattamente intesa;

la perdita della capacità lavorativa **specifica** è un danno **patrimoniale** consistente nella difficoltà di continuare a svolgere concretamente il proprio lavoro e da cui scaturisce il danno futuro da lucro cessante.

La produzione di reddito e quindi la perdita/diminuzione della capacità lavorativa specifica è una circostanza che deve essere provata dal danneggiato *nell'an e nel quantum.*

Nel caso di specie, il [redacted] non ha provato di dedicarsi costantemente e quotidianamente all'attività lavorativa di gestione del bar a conduzione familiare, né ha tampoco provato che quell'attività gli procurasse un reddito e, quindi, che le menomazioni hanno comportato una diminuzione dello stesso, sia fino alla guarigione clinica sia per il futuro.

Dalle deposizioni testimoniali acquisite nel corso dell'istruttoria, è infatti possibile solo e semplicemente confermare che egli collaborasse, con altri suoi familiari, alla attività di gestione del bar paterno con i più variegati compiti ma, in difetto di prova o di ulteriori indizi gravi precisi e concordanti, detta attività deve ritenersi occasionale o saltuaria e non retribuita. Di certo, un'attività lavorativa continuativa e non occasionale del danneggiato avrebbe potuto e dovuto essere dimostrata, sia pur a titolo indiziario, con produzione documentale attestante la obbligatoria regolarizzazione del medesimo ai fini previdenziali (INPS) e/o assistenziali (INAIL).

E' anche vero, come sostenuto dall'istante, che il ctu ha attestato che "*i postumi accertati ...riducono la sua capacità lavorativa specifica in misura modesta*" (vds pag. 16 relazione ctu); tale conclusione, tuttavia, si base sulle dichiarazioni fornite dallo stesso danneggiato che, appunto, ha riferito di svolgere attività di gestione di un bar in proprio (cfr. pag 5 relazione cit.).

Quand'anche si accedesse alla tesi che il [redacted] svolgesse detta attività, il Tribunale ritiene, disattendendo le conclusioni del CTU, che i postumi occorsi alla vittima non hanno per nulla ridotto la capacità di lavoro specifica, proprio perché l'attività di gestione potrebbe continuare ad essere compiutamente esercitata (come in effetti avvenuto) distribuendo diversamente le proprie "forze"/capacità nell'ambito delle diverse mansioni. Tra l'altro, dagli elementi emersi nel corso del processo, non è possibile accedere alla ipotesi che l'attività svolta al momento del sinistro sia quella che la vittima si troverà a svolgere in futuro, sebbene sia comprovata la circostanza che ad avvenuta guarigione il [redacted] abbia continuato a collaborare nell'impresa familiare. Il difetto di incidenza dei postumi sulla capacità lavorativa specifica è poi comprovata dal fatto che il danneggiato sia stato sostituito solo temporaneamente dal fratello (vds deposizione testimoniale del 05.03.2014).

Invero, l'individuazione da parte dell'attore "*dell'ulteriore danno patrimoniale*" (vds. citazione pag. 4) denota una confusione concettuale per la quale l'istante ha erroneamente ritenuto di poter porre le medesime argomentazioni per giustificare il

Firmato Da: LOMONACO GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 58de57ae647094ca7a017e63640029a23

riconoscimento della pretesa risarcitoria associandole a diverse voci di danno. Indi, erroneamente ha qualificato come danno patrimoniale anche il danno da capacità lavorativa generica (rientrante invece nella categoria del danno non patrimoniale), mentre ha giustificato la pretesa del danno da perdita di capacità lavorativa specifica con argomentazioni che invece attengono alla c.d personalizzazione del danno; doglianza anch'essa, come si vedrà *infra sub 3.2.2.*, da rigettare.

Infine, a confutare l'ipotesi della sussistenza, nel caso di specie, del c.d danno da cenestesi lavorativa concorre la giurisprudenza ormai consolidata e maggioritaria, la quale tra l'altro tende ad escluderla ove i postumi permanenti siano lievi e, comunque, ritiene inapplicabile il criterio equitativo di cui all'art. 1226 c.c. perché esso riguarda solo la liquidazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare, situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare e produrre reddito e, dunque, può dimostrare di quanto quest'ultimo sia diminuito. (cfr Cass. 21988/2019; Cass. 15737/2018; Cass. 11361/2014).

E' stato inoltre condivisibilmente osservato che, ove il danneggiato possa espletare l'attività lavorativa anche in futuro (come sostenuto dall'istante nella odierna fattispecie), *"...ma in condizioni di usura maggiore o con maggiore gravosità, senza che la invalidità si comunichi anche alla capacità lavorativa del soggetto (da intendersi come persistenza, nonostante i postumi invalidanti, della attitudine del soggetto a svolgere un determinato lavoro produttivo di un determinato reddito), allora un tale pregiudizio, che si colloca interamente nell'ambito della lesione del diritto alla salute, dovrà essere risarcito quale "danno biologico" e compensato attraverso la ulteriore congrua personalizzazione del valore-punto tabellare"*. (cfr Cass. 19197/18)

3.2. – *Danno non patrimoniale*

Va risarcito il danno non patrimoniale nei termini di cui appresso.

I criteri di risarcibilità del danno non patrimoniale sono oggetto di annosa disputa giurisprudenziale e dottrinale anche se la S.C. sembra aver messo il punto con il noto decalogo di cui all'ordinanza n. 7513/18 (tuttavia, successivamente arricchita da altri arresti).

Il Tribunale, pertanto, riportandosi e condividendo motivazione e principi enunciati nella citata pronuncia, concentrerà la disamina sulla liquidazione delle singole voci di danno non patrimoniale, all'interno della unitaria categoria in cui si possono elencare segnatamente: il **danno biologico, eventualmente personalizzato, e il danno morale**.

3.2.1. – *Danno biologico*

Non vi è motivo di discostarsi dalle argomentazioni e conclusioni cui è giunto il CTU –dott. [redacted] in ordine alla sussistenza del danno biologico.

L'incarico peritale, sebbene presenti alcune criticità oggetto di specifica censura (vds infra), è in linea di massima esente da critiche che ne possano minare

Firmato Da: LOMONACO GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 58de57ae647094ca7a017e63640029a23

l'attendibilità, essendo stato espletato con competenza e professionalità richiamando correttamente criteri e principi propri della dottrina e pratica medica e rispondendo specificamente ed esaustivamente alle osservazioni dei ctp, onde il Tribunale ritiene di dover condividere la relazione definitiva versata in atti che si richiama ed alla quale, per quanto non di seguito motivato, ci si riporta.

Questi, esaminando le lesioni riportate dal [redacted] nel sinistro ha medicalmente accertato e certificato a titolo di danno biologico, "*esiti di frattura scomposta con discreto deficit funzionale del polso sinistro, cicatrice lineare all'avambraccio sinistro*", con conseguente invalidità permanente pari al 6% (inferiore sia alla percentuale del 14-15% indicata dal ct di parte attrice sia alla percentuale del 6,5% riconosciuta dalla compagnia [redacted] in sede stragiudiziale), una I.T.T per giorni 26, una I.T.P. al 75% per giorni 74 ed una I.T.P. al 50% per giorni 60 (vds relazione CTU in atti).

3.2.2. – *Personalizzazione*

A parere del Tribunale **non vi sono i presupposti e condizioni per procedere alla personalizzazione del danno.**

La personalizzazione del danno, non costituisce mai un automatismo e deve trovare giustificazione nel positivo accertamento di specifiche condizioni eccezionali ulteriori rispetto a quelle ordinariamente conseguenti alla menomazione.

Tali aspetti devono essere allegati e provati dalla vittima e consistono in circostanze eccezionali, specifiche e diverse da quelle che invece ordinariamente sono conseguenti alla menomazione e che già sono incluse nella liquidazione tabellare "standard" del danno.

Deve essere, quindi, allegato e dimostrato, ai fini della personalizzazione, un pregiudizio che concerna un'attività della vita che non è praticata dalla persona standard, ma che assuma **connotati specifici, "eccezionali" e "peculiari"**.

Conseguentemente, non può esser considerata "personalizzante" l'impossibilità per la vittima a cimentarsi in attività fisiche e nemmeno la lesione alla capacità lavorativa generica, che è già ricompresa nell'ambito delle conseguenze ordinarie del danno biologico (mentre l'incapacità lavorativa "specifica" viene eventualmente liquidata a titolo di danno patrimoniale). (cfr. Cass. n. 7513/2018 cit., Cass. n. 10912/2018, Cass. n. 23469/2018, Cass. n. 27482/2018, Cass. 28988/2019).

Vale sottolineare come la S.C., nell'affermare il principio per il quale il danno biologico **E'** il danno dinamico-relazionale (vds Cass. ord. 7513/18 cit.), ha più volte statuito che la perduta o ridotta o modificata possibilità di attendere alle ordinarie attività, come pure di intrattenere rapporti sociali o dedicarsi a "passatempi" (quali l'hobby, le attività ludiche o sportive allegate dall'attore) in conseguenza di una invalidità permanente costituisce una delle "normali" conseguenze (e perciò non idonee ad applicare la personalizzazione) delle invalidità gravi, nel senso che qualunque persona affetta da una grave invalidità non può non risentirne sul piano dei rapporti sociali (in questo senso, ex permultis, Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014; Sez. 3,

Firmato Da: LOMONACO GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 58de57ae647094ca7a017e6364029a23

Sentenza n. 21716 del 23/09/2013, Rv. 628100; Sez. 3, Sentenza n. 11950 del 16/05/2013, Rv. 626348; Sez. 6-3, Ordinanza n. 15414 del 13/07/2011, Rv. 619223; Sez. 3, Sentenza n. 24864 del 09/12/2010, Rv. 614875; Sez. L, Sentenza n. 25236 del 30/11/2009, Rv. 611026).

D'altro canto, se l'impossibilità di compiere attività fisica come conseguenza ordinaria di una lesione grave non dà diritto alla personalizzazione, a maggior ragione per le lesioni di lieve entità deve escludersi la stessa che, sia pur astrattamente ipotizzabile, comporta una valutazione assai più stringente dei connotati peculiari ed eccezionali, come precisato insussistenti nel caso scrutinato.

Utilizzare in detti casi la personalizzazione per un'accertata invalidità di lieve entità si traduce nel liquidare due volte lo stesso danno: prima, come pregiudizio alla salute e, poi, a titolo di personalizzazione, ma in assenza delle circostanze eccezionali e specifiche che la giustificano (cfr. Cass. 25164/20).

Né queste ultime possono ricavarsi deduttivamente da circostanze *ante o post factum*; per cui è da escludere che si debba procedere alla personalizzazione, in quanto si ritiene che l'attore abbia subito e patito conseguenze che qualunque altro soggetto avrebbe subito in situazioni analoghe.

3.2.3. – *Danno morale*

Va altresì esclusa la sussistenza del danno morale.

Con diversi arresti la Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sul delicato argomento del risarcimento del danno alla salute, ribadisce il principio secondo cui **la voce di danno morale è autonoma** e non compresa nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, quindi, meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della eventuale "personalizzazione", e detta le regole precise per la sua liquidazione. (ex multis Cass. n. 7024/2020, n. 25164/20, 910/2018, n. 7513/2018 cit. e n. 28989/2019).

Trova, quindi, definitiva conferma giurisprudenziale e normativa il principio della autonomia del danno morale rispetto al danno biologico: il danno morale si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato.

L'autonomia del danno morale è da leggersi nella più grande fenomenologia del danno non patrimoniale al bene salute. La sofferenza conseguente alla lesione del bene salute, infatti, può essere declinata in due differenti contenuti: quella "fisica e della vita di relazione" e quella "interiore" intesa come dolore, la vergogna, la paura, la disistima, la disperazione.

Il danno morale risarcibile, in altre parole, consiste in un disagio interiore psicologico che non si traduce quindi nella compromissione delle "attività quotidiane" e degli "aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato", ma comporta comunque **intense reazioni emotive e comportamentali del soggetto, e rilevanti strategie di adattamento** il cui onere di provarne la sussistenza deve porsi a carico del danneggiato senza che tale prova possa impropriamente desumersi dalla CTU che, come noto, non costituisce mezzo di prova ma è uno

Firmato Da: LOMONACO GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 58de57ae647094ca7a017e63640029a23

strumento valutativo di fatti che le parti hanno l'onere di provare. All'uopo, deve confutarsi l'affermazione del ctu (vds relazione pag. 14) per la quale il g.i. gli avrebbe posto "*...uno specifico quesito ai fini della liquidazione del danno morale*". Per converso, la risposta al quesito indicato sub 7 a pag. 3 della relazione, ha contribuito a ricondurre il disagio psicologico sofferto dall'attore nell'alveo delle lesioni personalizzanti (comunque non riconosciute). E' appena il caso di sottolineare, in ogni caso, che la ctu è diretta a valutare correttamente qualsiasi fatto che le parti hanno l'onere di provare e giammai può essere disposta per scopi esplorativi o per supplire all'onere che grava sule parti.

Si conviene quindi, come per ogni altro tipo di danno, che il danno morale necessita di prova anche affidandosi a criteri presuntivi ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta (Cass. 21970/20 con richiami a n. 11212/19 e n. 1640/20).

Invero la ctu ha affermato che la lesione subita abbia inciso in maniera significativa sulla vita del periziando, ma a sostegno di questa affermazione ha indicato: 1) la temporanea sofferenza fisica, 2) il generico peggioramento della qualità della vita quotidiana, 3) la generica compromissione di alcune attività della vita quotidiana (cfr relazione pag. 14), ossia disagi che non implicano un particolare grado di sofferenza interiore o di disistima e che invece sono già valutati nell'ambito del danno biologico e/o possono essere valutabili, ove ne ricorrano i presupposti, in termini di personalizzazione del danno (come detto anch'essa esclusa).

Nella fattispecie oggetto di scrutinio, tenuto conto delle circostanze del caso concreto e, pertanto, anche dell'assenza di lesioni gravi e del periodo di inabilità temporanea, si può concludere ritenendo che non si rinvengono quegli elementi (anche presuntivi) di natura peculiare sulla base dei quali ritenere provata una peculiare sofferenza psichica o di disistima su cui ipotizzare la sussistenza di una danno morale risarcibile.

4. – *Criteri di liquidazione*

Indi, trattandosi di lesioni micropermanenti, si provvederà a liquidare il danno utilizzando i parametri unici determinati *ex lege*.

Pertanto, applicando i suddetti parametri al danno di lieve entità in concreto risarcibile all'attore, avremo:

Età del danneggiato alla data della guarigione clinica	31 anni
Percentuale di invalidità permanente	6 %
Punto base danno biologico	€ 728,16
Incremento per sofferenza soggettiva/morale [+ 25%]	non riconosciuto

Firmato Da: LOMONACO GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 58de57ae647094ca7a017e63640029a23

Incremento per personalizzazione (max 50%)	non riconosciuto
Danno permanente	**€ 6.647,37**
Giorni di I.T.T. -26 x € 42,48 (Indennità giornaliera)	€ 1.104,48
Giorni di I.T.P. al 75% -74 x € 42,48	2.357,64
Giorni di I.T.P. al 50% -60 x € 42,48	1.274,40
Danno biologico temporaneo	**€ 4.736,52**
TOTALE:	**€ 11.383,89**

L'importo risarcibile sarà quindi pari ad € 12.037,20 a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale.

Avendo il [redacted] già ricevuto l'acconto di € 12.200,00 in data 18.11.2010 dalla compagnia [redacted] S.p.A., la [redacted] S.p.A. dovrà essere condannata al pagamento della differenza risultante tra la somma di € 12.037,20 -attualizzata con rivalutazione ed interessi (cfr. Sent. Cass., ss.uu., n. 1712/1995) dalla data del sinistro al 18.11.2010- e l'importo di € 12.200,00 (già corrisposto in tale ultima data [redacted] S.p.A. e trattenuto dall'attore a titolo di acconto), oltre rivalutazione ed interessi sulla somma –*ut supra* risultante- via via rivalutata dal 19.11.2010 al soddisfo.

5.- *Spese*

5.1. Tenuto conto:

- dell'importo di € 1.800,00 già corrisposto all'attore a titolo di spese legali in fase stragiudiziale;
- dell'esito del giudizio, che vede vittorioso l'attore *sull'an debeatur*, ma sostanzialmente confermativo delle ragioni della convenuta circa il *quantum*;
- della mancata adesione della compagnia alla proposta formulata in corso di causa dal g.i. ex art. 185bis c.p.c.,

il Tribunale ritiene doversi giustificare la compensazione integrale delle spese di lite.

5.2. Va altresì posto definitivamente a carico dell'attore il pagamento dei compensi -liquidati come da contestuale e separato decreto- per la CTU, le cui conclusioni sconfessano le risultanze del ct di parte attrice e portano sostanzialmente alla determinazione del danno ipotizzato dalla compagnia sin dalla fase stragiudiziale.

P.T.M.

Firmato Da: LOMONACO GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 58de57ae647094ca7a017e63640029a23

Il Tribunale di Potenza, definitivamente pronunciando sulla domanda promossa da [redacted] nei confronti di [redacted] S.p.A., [redacted] e [redacted] nella causa iscritta al R.G. n. 2501/2011 così provvede:

i) **Dichiara** la contumacia di [redacted] e [redacted]

ii) **Accoglie** parzialmente e nei termini di cui in parte motiva la domanda proposta da [redacted] e, per l'effetto,

iii) **Dichiara** che la responsabilità del sinistro per cui è causa è addebitabile alla colposa condotta di guida di [redacted]

iv) **Condanna** la [redacted] S.p.A., [redacted] e [redacted] in solido, a risarcire e pagare a [redacted] l'importo risultante dalla differenza tra la somma di € 12.037,20 –a cui applicare la rivalutazione monetaria ed interessi dalla data del sinistro al 18.11.2010- e l'importo di € 12.200,00, oltre rivalutazione ed interessi su detta risultante via via rivalutata dal 19.11.2010 al soddisfo;

v) **Compensa** integralmente tra le parti le spese di giudizio;

vi) Pone a carico di parte attrice il pagamento dei compensi al CTU come liquidati con contestuale e separato decreto.

Respinte o assorbite ulteriori domande.

Così deciso in Potenza, lì **14.11.2022**

Il GOP
(*dott. Giuseppe Lomonaco*)

Firmato Da: LOMONACO GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 58de57ae647094ca7a017e63640229a23